

Allegato alla deliberazione n.6 del 30/03/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO Flavio MANAVELLA



COMUNE di BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO

COMUNALE

per il

SERVIZIO di

TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°16 del 30/03/2011)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Utenti del servizio

Art. 3 - Caratteristiche del servizio

Art. 4 - Iscrizioni / priorità / soggetti autorizzati

Art. 5 - Accompagnatori

Art. 6 - Tariffe e morosità

**Art. 7 - Comportamento degli utenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I°
Grado**

Art. 8 - Mezzi adibiti al servizio

Art. 9 - Ispezioni

Art.10 - Obblighi della Ditta incaricata

Art.11 - Compiti dell'autista

Art.12 - Responsabilità dei genitori degli alunni

Art.13 - Sanzioni

Art.14 - Dati personali e sensibili

Art.15 - Decorrenza e riferimenti normativi

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia statale e paritaria, la scuola primaria Statale e la scuola secondaria di 1° grado statale del territorio del comune di Bagnolo Piemonte, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.

Tale servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 24/7/1977 nr.616, le cui modalità di svolgimento sono state definite dalla Regione Piemonte, assegnando, ex art.9 L. 29/4/1985, nr.49, le funzioni relative all'assistenza scolastica (mensa e trasporto) ai Comuni, funzioni successivamente aggiornate con la L. 28/12/2007, nr.28, art.31, lettera l).

Art. 2

Utenti del servizio

Il servizio è rivolto agli utenti delle scuole sopra menzionate, residenti nel Comune di Bagnolo Piemonte. Gli alunni residenti in altri comuni o frequentanti le scuole di Bagnolo Piemonte potranno avvalersi del servizio solo nel caso in cui raggiungano autonomamente il territorio comunale, sino alla prima fermata utile.

Art. 3

Caratteristiche del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal comune mediante appalto e/o mediante convenzione con altri enti pubblici.
2. L'organizzazione e il funzionamento fanno capo all'area Amministrativa- Affari Generali - Assistenza del Comune di Bagnolo Piemonte, che potrà avvalersi della consulenza di specialisti del settore trasporto scolastico per la progettazione e la revisione dei percorsi.
3. Il servizio viene organizzato secondo percorsi specifici di andata e ritorno, con individuazione di punti di raccolta, preventivamente validati dal Responsabile Servizi Tecnici Esterni e dal Responsabile Polizia Municipale, sul piano della sicurezza degli stessi, per la tutela dei minori interessati. Tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potranno rendersi necessarie.
4. Non viene garantita la fermata a richiesta.
Sono previste una sola corsa di andata e una di ritorno, al giorno per ogni itinerario. Non sono previste ulteriori corse per chi sceglie di non usufruire della mensa e di rientrare a scuola per le lezioni pomeridiane.
5. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella autorizzata ai sensi del precedente punto 3), se possibile e previa richiesta motivata e scritta dei genitori presentata all'ufficio competente. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso e previa autorizzazione di cui al punto 3).
6. Il servizio di trasporto ha inizio il primo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico compatibilmente con i tempi (strettamente correlati alle comunicazioni della scuola circa l'orario da adottare) e con le disponibilità di Bilancio.
7. Ogni inizio posticipato o fine anticipata delle lezioni per tutta la scolaresca o singolo plesso ed il conseguente arrivo o rientro variati degli alunni dovranno essere comunicati per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni unitamente alla disponibilità o meno del servizio trasporto. La scuola verificherà in anticipo con il Comune la disponibilità dei mezzi.

8. Il tempo di permanenza sugli automezzi è quello strettamente necessario per consentire la massima efficienza del servizio compatibilmente con le scelte organizzative del medesimo. Il servizio dovrà orientarsi affinché, di norma, il periodo di permanenza sui bus non superi i 45 minuti.
9. Il trasporto può essere sospeso in caso di interruzione del servizio scolastico o di modifiche nell'orario di entrata ed uscita dovute a scioperi del personale docente o ausiliario o ad altre cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale.
10. In caso di entrata posticipata alle lezioni di un intero plesso scolastico il servizio sarà reso dai mezzi abitualmente impegnati per il trasporto degli utenti interessati.
Nel caso di uscita anticipata di un intero plesso scolastico il servizio sarà erogato solo se compatibile con gli orari di trasporto abituali degli altri plessi. Non è prevista la predisposizione di mezzi e percorsi ad hoc.
11. Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno.
12. In caso di abbondanti nevicate o altre calamità, il servizio trasporto, potrà essere sospeso.

Art. 4

Iscrizioni / priorità / soggetti autorizzati.

1. La domanda d'iscrizione per l'anno scolastico successivo, è consegnata a tutti gli studenti presso le scuole di appartenenza.
All'atto dell'iscrizione vengono consegnate anche le modalità di erogazione del servizio, le tariffe ed altre eventuali informazioni utili.
Gli utenti che intendono avvalersi dell'accesso a prestazioni sociali agevolate, unitamente alla domanda per la fruizione del servizio, dovranno presentare l'attestazione ISEE in corso di validità o, comunque, dovranno fornire gli elementi necessari per il reperimento dell'attestazione medesima, qualora già presentata per la fruizione di altre prestazioni agevolate.
Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.
All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.
2. **In caso di richieste eccedenti il numero dei posti disponibili, sarà perseguita la finalità prioritaria, applicando i seguenti criteri nell'ordine indicato:**
 1. **Precedenza agli utenti seguiti dai Servizi Sociali e/o portatori di handicap;**
 2. **precedenza ai genitori che non siano in grado di provvedere al trasporto in quanto privi di mezzi di trasporto o con invalidità che impediscano la guida;**
 3. **precedenza a coloro cui entrambi i genitori abbiano un orario di lavoro incompatibile con gli orari scolastici, debitamente certificata dal datore di lavoro;**
 4. **precedenza a coloro cui un solo genitore abbia un orario di lavoro incompatibile con gli orari scolastici, debitamente certificato dal datore di lavoro;**
 5. **utenti che abbiano richiesto sia l'andata che il ritorno;**
3. Le richieste dei cittadini che si trasferiscono presso questo comune in corso d'anno seguiranno necessariamente le medesime procedure, tenendo conto che le priorità sono applicabili solo con decorrenza dalla data della loro iscrizione.
4. Con la sottoscrizione della domanda di adesione al servizio di trasporto scolastico, il genitore si impegna a garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne autorizzato, alla fermata e nell'orario di servizio comunicato.

Per gli utenti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria: alla domanda di adesione al servizio dovranno essere esplicitamente indicate quali siano le persone autorizzate all'accoglienza dell'utente all'atto della discesa dal mezzo. Qualora alla fermata prevista non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino, lo stesso dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il familiare provveda a riprenderne la custodia presso il capolinea (o l'autorimessa) comunicato, previo addebito delle spese.

Per gli utenti della Scuola Secondaria di I° Grado: sulla domanda di adesione al servizio dovranno essere esplicitamente indicate quali siano le persone autorizzate all'accoglienza dell'utente e all'atto della discesa dal mezzo. Il genitore potrà altresì autorizzare il proprio figlio frequentante la Scuola Secondaria di I° grado ad allontanarsi autonomamente dalla fermata, assumendosene così ogni responsabilità. L'autista non potrà essere ritenuto responsabile degli eventuali incidenti occorsi agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado che non abbiano trovato alcun adulto ad accoglierli alla fermata e all'orario stabilito, qualora autorizzati.

Art. 5 Accompagnatori

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sull'autobus ai bambini frequentanti le scuole dell'infanzia.

L'accompagnamento è svolto da adulti incaricati dal comune.

L'accompagnatore è tenuto all'assistenza alla salita e alla discesa dei bambini dallo scuolabus, alla vigilanza degli stessi durante tutto il percorso di viaggio, al fine di garantire il rispetto della loro sicurezza sul mezzo, nonché alla verifica della presenza di una persona adulta alla fermata dello scuolabus, per la presa in consegna del minore. In caso di assenza dell'adulto alla fermata scuolabus l'autista è tenuto ad adempiere a quanto previsto al precedente art.4 - punto 4).

Art. 6 Tariffe e morosità

1. Le famiglie concorrono alla copertura delle spese attraverso il pagamento di una quota di spesa la cui entità è deliberata dalla Giunta Comunale; sono previste riduzioni tariffarie in base alla situazione socio economica dei richiedenti da valutare in base agli indicatori ISEE.
2. Le modalità e i tempi di pagamento saranno fissati di anno in anno dal servizio competente e comunicati agli utenti.
3. Coloro che rinunciano al servizio, trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione del servizio senza averlo mai utilizzato, dovranno, comunque, effettuare il pagamento per intero della quota, tranne nei casi di trasferimento di residenza.
4. Non sono previste riduzioni tariffarie per il parziale utilizzo del servizio, fatto salvo il trasferimento di residenza in altro Comune.
5. La quota è dovuta nell'intero importo anche se il servizio non viene utilizzato per tutte le corse previste (solo andata o solo ritorno).
6. Il comune non rimborsa eventuali quote versate anticipatamente, fatto salvo che si sia verificato un cambiamento di residenza.
7. Nel caso che i versamenti non siano effettuati regolarmente, l'Ufficio Comunale sollecita i genitori o le persone esercenti la potestà genitoriale a provvedere al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni.
8. In caso di mancato adempimento, si procederà, mediante riscossione coattiva, con aggravio di interessi calcolati al tasso legale vigente, applicati a partire dal mese successivo alla scadenza e delle spese di notifica.
9. Non si procede alla riscossione nei confronti di qualsiasi utente, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari ad € 10,33.

Art. 7

Comportamento degli utenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° Grado

1. Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.
2. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui agli autisti non possono essere responsabili.
3. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.
4. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.
5. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico e dopo la discesa dallo stesso.
6. E' fatto comunque obbliga ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la potestà genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andate e di riprendere la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso. E fatta salva la deroga in caso di autorizzazione del genitore di cui all'art.4 – punto 4).
7. Per i bambini dell'Infanzia, l'Amministrazione Comunale garantisce la presenza dell'accompagnatore di cui all'art.6.

Art.8

Mezzi adibiti al servizio

1. Gli autobus da utilizzare devono essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento. La ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti di legge.
2. Detti autobus devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione, essere regolarmente immatricolati, e possedere tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti. Tutti gli automezzi impiegati per il servizio devono essere coperti di polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.
3. La ditta appaltatrice dovrà adibire un numero minimo di mezzi idonei a garantire sempre ed in ogni caso il Servizio, tenendo conto del numero di posti seduti – numero di bambini trasportati, sufficienti a garantire il trasporto di andata e ritorno da scuola nel minore tempo possibile.
4. Qualora, nel corso dell'appalto, si riscontri un incremento e/o decremento di alunni sulle linee tale da richiedere l'utilizzo di un automezzo di differente capienza o di più automezzi, la ditta affidataria sarà tenuta ad espletare il servizio mediante veicoli idonei e sufficienti alle nuove esigenze senza che ciò possa comportare una revisione del corrispettivo concordato; in questi casi non verrà tollerato l'impiego di un automezzo già impiegato su altre linee che dia adito a ritardi rispetto agli orari previsti.

5. Sugli scuolabus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico di viaggiatori superiore al massimo fissato nella carta di circolazione.
Sulle fiancate e sulla parte posteriore degli autoveicoli dovrà essere apposta una targa metallica con la dicitura "Servizio Trasporto Alunni".

ART.9 Ispezioni

1. L'amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi. L'impresa accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli dell'ispettorato della motorizzazione civile, degli ispettori del Comune e di adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte.
2. L'impresa è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché tutte le disposizioni riguardanti la circolazione. In modo particolare l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia, sia per quanto riguarda il trasporto in senso stretto.

ART.10 Obblighi della Ditta incaricata

1. Il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.
2. Nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o altri soggetti da costoro incaricati, l'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo e di quanto disposto dal presente Regolamento.
3. La ditta incaricata del servizio dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di trasporto scolastico. La ditta è obbligata ad osservare ed a far osservare al proprio personale tutte le norme in materia di circolazione stradale, antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti nel periodo di durata dell'appalto, ed il concessionario è altresì considerato diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dall'imperfetto ed incompleto rispetto delle norme di cui al presente disciplinare e delle norme previste dalla legge. In particolare, il vettore rimane l'unico responsabile per i sinistri che possono colpire le persone trasportate ed ha quindi l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare qualsiasi danno.
4. In particolare è obbligo della ditta:
 - effettuare il servizio con autobus, le cui caratteristiche tecniche siano conformi alle norme vigenti, nonché in regola con ogni disposizione in tema di autoveicoli adibiti al trasporto di persone;
 - avvalersi, per l'espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio;
 - rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria nella località di svolgimento del servizio;

- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- garantire che il personale manterrà un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso;
- contrarre polizze assicurative adeguate per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori o da questi causati agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- comunicare tempestivamente all'ufficio competente eventuali ritardi, incidenti, guasti dell'automezzo, indicandone la causa e modalità;
- assicurare l'immediata sostituzione degli automezzi eventualmente fermi per avarie e del personale assente; dette sostituzioni dovranno comunque essere garantite per l'effettuazione del successivo trasporto della giornata; ove la Ditta non provvedesse in tal senso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le penali e/o le più gravi sanzioni che verranno previste in sede contrattuale.
- garantire i servizi occasionali che saranno richiesti dall'ufficio scuola per il raggiungimento di destinazioni ubicate sul territorio comunale;
- garantire i servizi eccezionali ed imprevisi conseguenti all'inizio posticipato e al termine anticipato delle lezioni giornaliere per scioperi, riunioni o attività sindacale del personale docente, che saranno richiesti dall'ufficio scolastico
- verificare entro il mese successivo dalla scadenza dei pagamenti delle quote trasporto, con relazione all'Ufficio del Comune
- a provvedere, ad intervalli almeno quindicinali, alla pulizia e disinfezione ed eventuale disinfestazione dei mezzi impiegati per il trasporto oggetto del presente regolamento.

Art.11 Compiti dell'autista

1. Il conducente dell'autobus adibito al servizio di trasporto scolastico, dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sull'autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti. Compito primario del conducente è l'espletamento delle mansioni di guida dalle quali non può essere distratto; qualora vi siano condizioni di pericolo o comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio, garantendo il rispetto del codice della strada e l'incolumità dei trasportati, il conducente, a suo giudizio, ha facoltà di interrompere la guida, segnalando immediatamente il fatto ai competenti Uffici comunali.
In particolare, il vettore rimane l'unico responsabile per i sinistri che possono colpire le persone trasportate ed ha quindi l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare qualsiasi danno.
2. Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati, che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi di salita e discesa ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus.
3. **L'autista non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti o lasciare gli stessi in luoghi diversi dalle fermate concordate con il comune, che, fatte salve alcune eccezioni preventivamente comunicate dal responsabile del servizio, coincidono con la residenza del bambino.**

Nel caso di mancata presa in carico dell'alunno da parte della persona segnalata, l'autista è tenuto a contattare direttamente la famiglia e tenere in custodia lo stesso fino all'arrivo del genitore. Si richiama al riguardo l'art.4.

4. Non possono costituire esimenti della responsabilità degli autisti le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.
5. L'autista dovrà garantire, previa richiesta del Comune, la distribuzione di eventuali avvisi agli utenti dello scuolabus, in particolare gli avvisi di pagamento della quota dovuta per l'espletamento del servizio, nonché provvedere alla raccolta di comunicazioni da parte degli Utenti e alla verifica, entro il mese successivo alla scadenza dei pagamenti, delle quote trasporto con relazione all'Ufficio del Comune e consegna delle ricevute di pagamento.

Art. 12

Responsabilità dei genitori degli alunni

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

I genitori, o le persone legittimate ad agire nell'interesse del minore, hanno l'obbligo di condurre e riprendere i minori presso le fermate programmate agli orari stabiliti;

a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio procedono a:

- garantire la presenza di un incaricato adulto (vedasi articolo 4);
- comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare - autonomamente alla propria abitazione (possibilità limitata agli alunni della scuola secondaria 1° grado – vedasi articolo 4).

Art. 13

Sanzioni

1. L'Amministrazione valuterà le informazioni inerenti le violazioni dell'articolo precedente pervenute dal personale di vigilanza, dal conducente, dai genitori degli alunni, dagli alunni medesimi.

Per i minori che adottano comportamenti scorretti l'Ufficio Comunale applicherà i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi.
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto.

2. I danni provocati dagli alunni alla proprietà di terzi e allo scuolabus devono essere da essi rimborsati. A tale fine si sollecitano, per senso civico, coloro che sono presenti al momento del danneggiamento, affinché segnalino all'Ufficio preposto del Comune colui o coloro che hanno provocato tali danni.

Art. 14
Dati personali e sensibili

L'Area dei Servizi Educativi, Scolastici e gli altri uffici interessati del Comune di Bagnolo Piemonte utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla Ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 15
Decorrenza e riferimenti normativi

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge.

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.